Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	**» 36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 10 MAGGIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Remco Italia, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (ex Elettronica trentina 1972). — **Remco Italia, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni (Magnetofoni Castelli 1973). — **Ultimoda, società per azioni, in Catania:** Estrazione di obbligazioni. — **I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1980. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 6 % - 16ª emissione » sorteggiate il 3 aprile 1980. — **Cotonificio Olcese-Veneziano, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **IM.MET. - Imballaggi metallici, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1980. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1980. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 7 % - 1970-85 » sorteggiate il 3 aprile 1980. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1980. — **I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni « Quindicennali 7 % - 1972-87 » sorteggiate il 3 aprile 1980. — **Colonia della salute Carlo Arnaldi, società per azioni, in Uscio (Genova):** Rimborso di obbligazioni. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1980.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1980. — **I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1980. — **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **904**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 84, relativo all'importo delle tasse per la scuola speciale per terapisti della riabilitazione, è sostituito dal seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esame di diploma . .	»	3.000
tassa annuale per studenti fuori corso	»	5.000

L'art. 85 è sostituito dal seguente:

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 2.

L'art. 99, relativo all'importo delle tasse per la scuola speciale per ortottisti assistenti di oftalmologia, è sostituito dal seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
soprattassa annuale per esami di profitto	L.	7.000
soprattassa per esame di diploma . .	»	3.000
tassa annuale per studenti fuori corso	»	5.000

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 3.

L'art. 119, relativo all'importo delle tasse della scuola per assistenti sociali, è sostituito dal seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esame di diploma . .	»	3.000
tassa annuale per studenti fuori corso	»	5.000

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 4.

L'art. 187, relativo all'importo delle tasse per la scuola per tecnici di istituti medico-biologici, è sostituito dal seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esame di diploma . .	»	3.000
tassa annuale per studenti fuori corso	»	5.000

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 5.

L'art. 207, relativo all'importo delle tasse per la scuola di preparazione per tecnici di audiometria, è sostituito dal seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
tassa erariale di diploma	»	3.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esame di diploma . .	»	3.000
tassa annuale per studenti fuori corso	»	5.000

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **905**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 358, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Scuola per tecnici di audiometria
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 359. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica della Università.

Art. 360. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 361. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 362. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica.

La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.

Art. 363. — Il direttore della scuola è un professore di ruolo degli insegnamenti che afferiscono all'istituto policattedra clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Pavia.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola.

Art. 364. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.

Le date di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi.

Art. 365. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori;
2) fisiologia degli organi e dei sistemi audiofonoarticolatori;
3) elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
4) psicologia generale;
5) elementi di audiologia;
6) elementi di fonetica e di linguistica.

2° *Anno*:

1) tecniche audiometriche I;
2) audiometria infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) tecniche di esplorazione vestibolare;
5) audiometria di massa e prevenzione della sordità.

3° *Anno*:

1) tecniche audiometriche II;
2) patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio;
3) tecniche di protesizzazione acustica;
4) tecniche di audiometria obiettiva;
5) elementi di logopedia.

Art. 366. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza per un periodo di due anni nel reparto di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 367. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste, a scelta del candidato, o nella discussione di una tesi scritta su argomento riguardante le materie di insegnamento, eventualmente integrata da una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, o in un esame generale teorico pratico.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico in audiometria.

Art. 368. — Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 369. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni: la prima estiva ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1979, n. **906**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1066, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1066;

Considerato che il citato decreto 31 ottobre 1978, n. 1066, presenta errori di trascrizione all'art. 59;

Veduta la rettorale del 6 giugno 1979, n. 7317;

Considerata pertanto la necessità di rettificare tali errori;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 59 dello statuto dell'Università di Modena, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali l'« Istituto di orto botanico » è rettificato in « Istituto ed orto botanico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 36

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. **153**.

Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio.

I bilanci dei comuni e delle province, i cui consigli siano cessati dalle proprie funzioni a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono deliberati, con le modalità previste dal presente decreto, da apposito commissario nominato dal competente organo regionale di controllo.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Nessuna deroga è consentita agli enti locali in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonché in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione di futuri accordi nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica di approvazione di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

I piani di riorganizzazione adottati a norma dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale che abbiano previsto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, profili professionali, od operato inquadramenti, o disciplinato indennità in modo difforme da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, sono validi ed efficaci, ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennità in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto, fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale relativo al triennio dal 1° marzo 1979 al 28 febbraio 1982 approvato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo nazionale, provvedono ad adeguare i provvedimenti di cui al comma precedente in conformità all'accordo stesso.

I comitati regionali di controllo quando ritengono che i provvedimenti adottati dagli enti locali non siano conformi a quanto disposto dagli accordi triennali approvati a norma di legge invitano gli enti medesimi a riesaminare le loro deliberazioni, ove il rilievo riguardi il merito, o provvedono ad annullarle se il rilievo riguarda la legittimità.

Le comunità montane, allo scopo di far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi sindacali resi esecutivi dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e da successivi analoghi provvedimenti sono autorizzate a superare il limite di spesa per il personale stabilito dall'art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72.

Art. 3.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo art. 4 del predetto decreto-legge.

Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato né computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

L'anno di riferimento indicato al primo comma è stabilito nel 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Tale deroga si applica anche alle province di Udine e Pordenone.

Art. 4.

Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dai necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purché anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

Il personale non di ruolo già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo.

Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti di organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fin dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.

Le limitazioni di cui al primo periodo del precedente comma non si applicano ai comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per quanto concerne la facoltà di coprire, anche nel solo anno 1980, tutti i posti con qualifica di vigile urbano vacanti in pianta organica dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

Fermo restando quanto previsto dal precedente quarto comma tutti i posti vacanti previsti dalle piante organiche a seguito di provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi sono prioritariamente riservati, mediante concorso interno, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 30 settembre 1978.

Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti.

Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16.

Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

Art. 5.

Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 31 ottobre 1980, il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'art. 5. sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti né avvalersi del tipo di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario (giornalieri) per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), nonché di quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Art. 6.

Gli enti locali e i loro consorzi possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.

I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

La facoltà di associazione di cui al precedente comma può essere esercitata per conseguire la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili anche mediante l'uso comune di elaboratori elettronici.

Art. 7.

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposto all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, che deve essere inoltrata dall'ufficio di segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il predetto termine rimane sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la risposta dell'ente. Trascorso il suindicato termine, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato alcun provvedimento, la deliberazione diventa esecutiva.

Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi dalla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4.

Art. 8.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'art. 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.

Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, che procedano all'assunzione di personale esistente presso dette imprese, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, l'eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.

Art. 9.

Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della

corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ad aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

Art. 10.

L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento che siano scadute dopo il 1° gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento ».

Art. 11.

Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'art. 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.

La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

L'autorizzazione ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie previste dall'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, è estesa alle aziende speciali per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica ed ai consorzi di comuni e province per la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica gestite in economia. Nel caso di aziende gestite in economia la firma del presidente della commissione amministratrice di cui al secondo comma del citato articolo è sostituita da quella del segretario del consorzio.

Il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle province, dei mutui di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62 e all'art. 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è fissato al 30 giugno 1980.

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta locale sui redditi; la presente disposizione si applica anche per gli esercizi decorsi.

Art. 13.

E' confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 14.

A partire dal 1° gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, intestate a ciascuno degli enti medesimi.

L'ente può effettuare prelevamenti da dette contabilità speciali dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso il tesoriere, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

La tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze delle contabilità aperte ai sensi del precedente primo comma il tasso di interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni relative a depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno determinate le modalità di funzionamento ed ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali previste dal precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e — per i comuni e le province del Mezzogiorno nonché per i

comuni appartenenti al centro-nord e classificati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20 mila abitanti alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT — del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera *b*) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo;

c) le somme previste dalla lettera *e*) di tale articolo sono corrisposte nella misura pari al cento per cento.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 marzo, il 20 giugno e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelle di cui all'art. 14 del presente decreto.

Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, è corrisposta in unica soluzione entro il 31 maggio 1980 una ulteriore erogazione di lire 10.000 per abitante.

Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle rate del 20 giugno e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a far pervenire entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.

Non si provvede ad alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, delle somme corrispondenti ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 26 aprile 1976, n. 189, in relazione alle leggi in essi richiamate, corrisposti per gli esercizi a partire dall'anno 1978.

Art. 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende ed ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 19,70 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Le aziende speciali di trasporto degli enti locali qualora non riescano a sostenere gli oneri derivanti per gli anni 1979 e precedenti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli autoferrotramvieri nell'ambito dei loro bilanci relativi agli esercizi 1979 e 1980 sono autorizzate a superare il limite di cui al primo comma del presente articolo per un importo non superiore ai detti oneri.

Per il finanziamento di tali maggiori oneri gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843; la relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda che la iscriverà nel proprio bilancio.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, ai consorzi di trasporto comunque costituiti tra enti locali o ai servizi di trasporto gestiti dagli enti stessi in forma diversa.

Art. 17.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

A partire dall'anno 1980, in deroga a quanto disposto dall'art. 63, lettera *f*), del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'ammontare degli interessi che le centrali del latte sono tenute a corrispondere ai comuni sul capitale permanente ad esse assegnato non potrà essere superiore a quello corrisposto per l'anno 1979.

Art. 18.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Si applica il disposto di cui al nono comma dello art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al successivo art. 21.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 21, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 19 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 18,65 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno e i comuni del Centro-Nord classificati totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 1978 secono i dati pubblicati dall'ISTAT, al 20,75 per cento dell'ammontare previsto per il 1979, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1980, che a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del cap. 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Per la regione Trentino-Alto Adige le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali del 1980 sono rimborsate per il tramite della regione, con esclusione di quelle indicate nell'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

In caso di contemporaneità di elezioni amministrative con elezioni regionali, il riparto delle spese tra lo Stato e le regioni, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del Governo.

Per i censimenti generali, la legge di autorizzazione provvederà a determinare i criteri per la copertura integrale degli oneri sostenuti dai comuni.

Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui al terzo comma dell'art. 15 del presente decreto, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al presente articolo, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

Art. 22.

Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

Art. 23.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonché della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 15, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

A valere sullo stanziamento del cap. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

In caso di impedimenti al pagamento dei trasferimenti agli enti locali, notificati prima dell'emissione del mandato, il Ministero dell'interno trattiene a disposizione di giustizia l'importo pignorato, oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale, e ordina il pagamento della differenza all'ente.

In caso di impedimenti notificati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, questa accantona in un deposito intestato al nome dell'ente l'importo pignorato oltre agli accessori ed alle spese valutati dall'Avvocatura erariale e provvede al pagamento della dif-

ferenza, con versamento nel conto corrente postale dell'ente. L'impedimento si trasferisce di diritto sul deposito costituito. Le modalità per la costituzione del deposito, per la estinzione del titolo di spesa e per l'esecuzione del giudicato saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 24.

Salvo quanto disposto dall'art. 2, terzo comma, gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente art. 23 entro il 31 marzo 1981.

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo art. 25.

Art. 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione della indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale, che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè a quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi dello art. 2222 del codice civile e per i rapporti continuativi direttamente convenzionati con i professionisti.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 25 per cento.

Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

La supplenza per puerperio può essere estesa allo intero periodo di assenza della titolare.

La disposizione di cui al precedente comma di applica altresì in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempreché trattasi di posto unico in organico.

Ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ove le spese necessarie alle supplenze non trovino capienza negli stanziamenti come determinati dal presente articolo, è consentito portare tali maggiori spese in aumento del costo personale con le procedure e per le finalità previste dal precedente art. 24.

Art. 26.

Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980.

Per effetto del raddoppio di cui al comma precedente la tariffa massima annuale prevista dall'art. 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è la seguente:

	Al metro lineare
a) condutture, cavi ed impianti in genere:	
di diametro inferiore a cm 20	L. 40
di diametro di cm 20 ed oltre	» 80
b) condutture di acqua potabile:	
di diametro inferiore a cm 20	L. 20
di diametro di cm 20 ed oltre	» 40

Nei comuni e nelle province in cui non siano adottate le prescritte deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo.

Per l'anno 1980 il termine previsto dall'art. 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per il pagamento della imposta sulla pubblicità annuale da parte dei soggetti che non hanno denunciato la cessazione entro il 31 dicembre 1979 è prorogato di novanta giorni.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui ai precedenti commi debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dagli stessi commi.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dai dati statistici raccolti in sede locale ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonchè degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

L. 25.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;

L. 8.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;

L. 3.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti i quali tendano a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del relativo servizio.

In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Per il 1980 l'ammontare dell'erogazione continua ad essere pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anzichè del comune e viceversa.

La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 27.

Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

Art. 28.

Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte della azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 29.

Entro il 30 settembre 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

Con tale provvedimento consiliare:

a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui del consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se il relativo debito non è prescritto;

impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979.

La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 luglio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

Entro il 31 dicembre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministri dell'interno e del tesoro ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI, al netto delle quote di disavanzo coperte con le maggiori entrate di cui al secondo comma del precedente art. 22.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 maggio 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

Art. 30.

Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è elevato di cinque volte.

Per i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni da 5.001 a 20.000 abitanti, i limiti di competenza della giunta sono fissati nella misura, rispettivamente, di un terzo e della metà dei valori stabiliti per i comuni superiori a 20.000 abitanti a norma del precedente comma.

Art. 31.

Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 32.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Art. 33.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 34.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 35.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: 20 miliardi di lire in quote uguali fra le camere di commercio; 180 miliardi di lire in proporzione alle rispettive entrate per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione alle maggiori esigenze di personale provvedono alla stesura di un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e, una volta ottenuta la relativa approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono autorizzate ad assumere personale per la copertura dei posti complessivamente vacanti in conseguenza del nuovo organico nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

Art. 36.

I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, dell'UPI - Unione delle province d'Italia, della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali, dell'UNCEM - Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.

Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 37.

Per gli enti locali che non abbiano applicato il contratto di lavoro l'importo del fondo di cui al secondo comma dell'art. 25 non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazione, rivalutata in applicazione della retribuzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, incrementata del 10 per cento.

Art. 38.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è sostituito dal seguente:

« Alla esecuzione di dette opere si provvede a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La relativa spesa è posta a totale carico dello Stato ».

Art. 39.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione province d'Italia (UPI), sarà fissato l'importo lordo delle medaglie di presenza spettanti al presidente ed ai componenti della commissione centrale finanza locale e delle relative sottocommissioni, per la partecipazione alle riunioni, il cui ammontare non potrà comunque essere superiore a quello corrisposto ai componenti dei comitati regionali di controllo.

Art. 40.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei rispettivi tesorieri, contenute nell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.

A modifica dell'art. 30, sesto comma, e fermo restando il disposto dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i dati previsionali e quelli periodici di cassa delle province e dei comuni, acquisiti dalle ragionerie provinciali dello Stato, vengono aggregati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, che è tenuta a fornire alle regioni i dati aggregati riguardanti gli enti locali ricadenti nel rispettivo territorio.

Le regioni provvedono a trasmettere i dati relativi all'amministrazione regionale direttamente al Ministero del tesoro.

Art. 41.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonchè del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, semprechè non siano in contrasto con le norme del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 42.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.682.800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disposizioni per la finanza locale » e « Somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — LA MALFA — ROGNONI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1980.

Rinnovo del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1976, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Considerato che occorre procedere, per compiuto triennio, al rinnovo del predetto Consiglio superiore;

Viste le designazioni prescritte dall'art. 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il Consiglio superiore dell'aviazione civile — oltre al direttore generale dell'aviazione civile, che è membro di diritto — è composto come segue:

Stagni prof. Ernesto, presidente;

Laschena avv. Renato, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Gentile avv. Giovanni, vice avvocato generale dello Stato;

De Mohr dott. Arnaldo Vittorio, consigliere di legazione del Ministero degli affari esteri;

Maffei dott. Emilio, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Giangrossi dott. ing. Luigi, presidente di sezione del Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici;

Mizzitello dott. Giuseppe, dirigente generale prefetto in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

La Monica dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero delle finanze;
Cammarota dott. Ferdinando, dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Cavalcanti dott. Giuseppe, direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Lopez dott. Claudio, dirigente generale del Ministero dei trasporti;
Camera prof. Andrea, dirigente generale del Ministero della sanità;
Mancini dott. Alberto, dirigente superiore del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Verdicchio dott. Antonio, capo servizio amministrativo dell'Amministrazione per gli interventi straordinari del Mezzogiorno;
Ceraso ing. Piero, esperto designato dall'Associazione nazionale piloti dell'aviazione civile;
Bentivoglio prof. Ludovico Matteo, esperto;
Rinaldi Baccelli avv. Guido, esperto;
Colasurdo avv. Mario, esperto;
Gabriele prof. dott. Mariano, esperto;
Nunziata prof. Fausto, esperto;
Nardini generale b.a. Stelio, del Ministero della difesa;
Fazzino generale b.a. s.p.e. Cesare, vice ispettore dell'I.T.A.V. - Ministero della difesa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 243

(4511)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1980.
Scioglimento del consiglio comunale di Luzzi.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) si è prodotta una crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.
Le riunioni, all'uopo tenute nei giorni 15 gennaio, 13 e 21 febbraio, 14 e 18 marzo, risultavano infruttuose.
Il prefetto, allo scopo di porre i singoli consiglieri di fronte alle responsabilità ad essi derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, disponeva, con provvedimento notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale, con l'esplicita diffida a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.
Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 14 e il 18 marzo, risultavano, ancora una volta, infruttuose.
Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Luzzi, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Alfonso Guido.

Roma, addì 17 aprile 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Luzzi (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1980

PERTINI

ROGNONI

(4414)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento;
Vista la nota n. 2739 datata 20 febbraio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Benevento fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Intersind, dott. Vincenzo D'Avanzo, dimissionario, con il dott. Francesco Piero;

Decreta:

Il dott. Francesco Pierro è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione del dott. Vincenzo D'Avanzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4256)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la tabella *B*, quadri I, II e III annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 24-*bis*, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, con il quale, in attuazione dei compiti attribuiti al predetto Istituto dalla citata legge n. 833 del 1978 ed in particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico previsti nei quadri I, II e III della sopra specificata tabella *B*, vengono aumentati rispettivamente del venticinque per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento;

Ritenuta l'opportunità di procedere con espresso provvedimento all'accertamento delle nuove dotazioni organiche relative alle carriere del personale del predetto Istituto di cui alla già citata tabella *B*, quadri I, II e III;

Decreta:

Le dotazioni organiche relative alle carriere del personale dell'Istituto superiore di sanità di cui alla tabella *B*, quadri I, II e III, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, risultano individuate, come segue, in applicazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33:

TABELLA *B*

Quadro I. — CARRIERE DIRETTIVE

a) *Carriera dei dirigenti di ricerca*

Parametro	Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico posti
825	Dirigente di ricerca	—	113
772		4	
609		4	
535		5	
443		3	

b) *Carriera dei ricercatori*

Parametro	Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico posti
614	Primo ricercatore	—	250
564		4	
465		4	
443		5	
387	Ricercatore	—	
317		(*a*) 6	
243		2	

(*a*) Ridotto a quattro anni e sei mesi per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Quadro II. — CARRIERE DI CONCETTO

a) *Carriera degli assistenti tecnici*

Parametro	Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico posti
370	Assistente tecnico capo	—	24
302	Assistente tecnico	—	216
260		(*a*) 5	
227		(*b*) 5	
188		4	
160		1	
			240

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.

(*b*) Ridotto a due anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1973, n. 519.

b) *Carriera dei segretari tecnici*

Parametro	Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico posti
370	Segretario tecnico capo	—	8
302	Segretario tecnico	—	67
260		(*a*) 5	
227		(*b*) 5	
188		4	
160		1	
			75

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.

(*b*) Ridotto a due anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1973, n. 519.

c) *Carriera dei segretari amministrativi*

Parametro	Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico posti
370	Segretario capo . . .	—	6
297	Segretario principale .	—	27
255		5	
218	Segretario . .	—	27
178		4	
160		2	
			60

Quadro III. — CARRIERE ESECUTIVE

a) *Carriera esecutiva degli aiutanti tecnici*

Parametro	Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico posti
245	Aiutante tecnico .	—	330
218		6	
188		(*a*) 5	
168		(*b*) 4	
143		4	
128		2	

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.
(*b*) Ridotto a due anni per il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1973, n. 519.

b) *Carriera esecutiva degli aiutanti*

Parametro	Qualifica	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Organico posti
245	Aiutante	—	132
213		3	
183		(*a*) 5	
163		2	
133		4	
120		2	

(*a*) Ridotto a tre anni per il personale comunque in servizio al 1° gennaio 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 233

(4473)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, in Pomarico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1980 e 25 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 settembre 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera), è prolungata al 17 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 20 luglio 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 all'11 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti), è prolungata all'11 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4486)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 20 luglio 1979, 21 luglio 1979 e 31 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 all'11 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti), è prolungata all'11 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4487)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, in Pomarico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1980, 25 febbraio 1980 e 31 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 settembre 1978 al 17 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, con sede in Pomarico (Matera), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978, 28 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 29 giugno 1979 e 30 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni ora Poligrafico italiano Terni, in liquidazione, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4431)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuropax », nelle preparazioni 50 compresse da mg 4, 50 compresse da mg 2, 5 fiale da 5 mg × 1 cc e flacone gocce da 15 cc, della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati Fratelli Tramontani e C., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6018/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 17 aprile 1962, con i quali venne registrata la specialità medicinale « Neuropax » rispettivamente ai numeri 19692 le compresse per la confezione 50 compresse da mg 4, 19692/1 la serie 50 compresse da mg 2, n. 19692/A la categoria fiale nella confezione 5 fiale da 5 mg × 1 cc, 19692/B la categoria gocce per la confezione flacone da 15 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati Fratelli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta S.I.R.T. - Società italiana ritrovati terapeutici, con sede in Pontedera (Pisa), via Paoli, 30;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Neuropax » registrata con distinti decreti ai numeri 19692, 19692/1, 19692/A, 19692/B, rispettivamente nelle preparazioni 50 compresse da mg 4, 50 compresse da mg 2, 5 fiale da 5 mg × 1 cc, flacone gocce da 15 cc, tutti in data 17 aprile 1962, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati Fratelli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4148)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Otosclerosina » 40 confetti, della ditta Mitim farmaceutici di dr. Aurora Giangrasso e C. S.n.c., in Nichelino. (Decreto di revoca n. 6019/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 giugno 1961, con il quale venne registrata al n. 6785 la specialità medicinale denominata « Otosclerosina» 40 confetti, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Taricco, con sede in Torino, via Carlo Alberto, 29, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 2 novembre 1974, con il quale le specialità medicinali già registrate a nome della ditta succitata sono ora registrate a nome della ditta Mitim farmaceutici di dr. Aurora Giangrasso e C. S.n.c., con sede in Nichelino (Torino), via San Martino della Battaglia, 40 - codice fiscale n. 00514330018;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata in data 20 marzo 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Otosclerosina » 40 confetti, registrata al n. 6785 in data 3 giugno 1961-2 novembre 1974 a nome della ditta Mitim farmaceutici di dr. Aurora Giangrasso e C. S.n.c., con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40 - codice fiscale numero 00514330018.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4147)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Queresan », nella confezione 40 confetti, 6 supposte adulti e 6 supposte bambini, della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati Fratelli Tramontani e C., in Pisa. (Decreto di revoca n. 6017/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 5 ottobre 1963 con i quali venne registrata la specialità medicinale « Queresan » ai numeri 20211, 20211/A, 20211/A1, rispettivamente nelle preparazioni confetti (confezione 40 confetti), supposte (confezione 6 supposte per adulti) e supposte (confezione 6 supposte pediatriche) a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati Fratelli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Livorno, via Marco Mastacchi, 99;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Queresan » registrata con distinti decreti ai numeri 20211, 20211/A, 20211/A1, rispettivamente nelle preparazioni confetti (confezione 40 confetti), supposte (confezione 6 supposte per adulti), supposte (confezione 6 supposte pediatriche), tutti in data 5 ottobre 1963, a nome della ditta Laboratorio chimico prodotti specializzati Fratelli Tramontani e C., con sede in Pisa, via Rustichello da Pisa, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4149)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nicobil » 20 confetti, della ditta Istituto farmacologico internazionale, in Torino, e da questa successivamente ceduta alla ditta La Pharmindustria S.p.a., in Calenzano, e poi alla ditta Afis, in Calenzano. (Decreto di revoca n. 6010/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 28 febbraio 1958 e 10 agosto 1960, con i quali venne registrata al n. 1373 la specialità medicinale denominata « Nicobil », nella confezione 20 confetti, a nome dell'Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6 (già via Monte Albergian, 25) preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta ditta Istituto farmacologico internazionale con lettera del 27 febbraio 1969, ha comunicato a questo Ministero di aver ceduto, con contratto in data 7 giugno 1967, registrato a Firenze il 27 giugno 1967 al n. 20517, la suindicata specialità medicinale alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze), che a sua volta l'avrebbe ceduta alla ditta Afis, sita in Calenzano (Firenze);

Considerato che dagli atti d'ufficio non risulta che le succitate ditte acquirenti abbiano richiesto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nicobil » 20 confetti, registrata al n. 1373 in data 28 febbraio 1958 e 10 agosto 1960 a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6, e da questa successivamente ceduta alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze) e poi alla ditta Afis di Calenzano (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4156)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Uramide » flaconi da 15 e 20 compresse e della rispettiva categoria supposte, nella confezione 6 supposte da g 2, della ditta Istituto farmacologico internazionale, in Torino, e da questa ceduta successivamente alla ditta La Pharmindustria S.p.a., in Calenzano, e poi alla Afis, in Calenzano. (Decreto di revoca n. 6009/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 gennaio 1956 e 23 novembre 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 10768 e 10768/*A* rispettivamente la specialità medicinale « Uramide » (già Uramid) flaconi da 15 e 20 compresse, e la relativa categoria supposte nella confezione 6 supposte per g 2, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, Torino, via Monte Albergian, 25 (ora in via Consolata, 6) e preparate nell'officina farmaceutica della ditta Procemsa con sede in Torino, via Bonzanigo, 8;

Considerato che la suddetta ditta Istituto farmacologico internazionale, con lettera del 27 febbraio 1969, ha comunicato a questo Ministero di aver ceduto, con contratto in data 7 giugno 1967, registrato a Firenze il 27 giugno 1967 al n. 20517, la suindicata specialità medicinale alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze), che a sua volta l'avrebbe ceduta alla ditta Afis, sita in Calenzano (Firenze);

Considerato che dagli atti d'ufficio non risulta che le succitate ditte acquirenti abbiano richiesto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato, altresì; che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale « Uramide » (già Uramid), flaconi da 15 e 20 compresse e della rispettiva categoria supposte, nella confezione 6 supposte da g 2, registrate rispettivamente ai numeri 10768 e 10768/*A*, in data 25 gennaio 1956 e 23 novembre 1960, a nome della ditta Istituto farmacologico internazionale, con sede in Torino, via Consolata, 6, e da questa ceduta successivamente alla ditta La Pharmindustria S.p.a. di Calenzano (Firenze) e poi alla Afis di Calenzano (Firenze).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4157)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, in Corciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, Corciano (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1979, 19 marzo 1979, 25 gennaio 1980, 26 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, Corciano (Perugia), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4497)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento in San Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Distillerie italiane, con sede di Milano e stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente allo stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento in San Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 29 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia e stabilimento in Vimodrone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979, 4 luglio 1979 e 5 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento in Vimodrone (Milano), è prolungata al 28 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4492)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 20 luglio 1979, 21 luglio 1979, 31 marzo 1980 e 1° aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 all'11 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti), è prolungata all'11 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4488)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 20 luglio 1979, 21 luglio 1979, 31 marzo 1980, 1° aprile 1980 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.C.S., con sede in Roma e stabilimento a Stimigliano (Rieti), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4489)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento in San Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1979 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1979 al 29 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi relativamente allo stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Distillerie italiane, con sede in Milano e stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4491)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia e stabilimento in Vimodrone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979, 4 luglio 1979, 5 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 ottobre 1978 al 28 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4493)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari);

Visti i decreti ministeriali 9 gennaio 1980 e 7 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 marzo 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4480)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gomma tecnica e di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano (Salerno);

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 giugno 1979 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero, in Coperchia di Pellezzano (Salerno), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4478)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 24 ottobre 1979, 19 dicembre 1979 e 5 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4474)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, in Corciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, Corciano (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1979, 19 marzo 1979, 25 gennaio 1980, 26 gennaio 1980 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paidosan di Ellera-Umbra, Corciano (Perugia), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, in Sassari, unità di Milano, Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano, Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini, Ottana, Isili e Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 6 gennaio 1979, 29 maggio 1979, 31 luglio 1979 e 4 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano

(Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4482)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara);

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti a Pallanzeno e Villadossola (Novara), è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4477)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali a Rezzato e Borgonuovo di Pontecchio Marconi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4479)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1980.

Trasferimento della sede legale da Parigi a Londra della società « Ernst & Whinney » ed integrazione alla denominazione sociale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 ottobre 1964, con il quale la società « Whinney Murray & Co. », con sede in Parigi, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, a mezzo di una propria filiale in Milano, attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Visti i decreti interministeriali 19 aprile 1972 e 16 gennaio 1980, concernenti la modificazione della ragione sociale della predetta società, attualmente « Ernst & Whinney »;

Considerato che la società suindicata, con atto depositato in data 8 novembre 1979 e avente effetto dal 1° gennaio 1980, ha trasferito la sede legale a Londra;

Vista la comunicazione istanza in data 25 febbraio 1980;

Accertata la regolarità della documentazione prodotta dalla società;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla conseguente variazione dei precedenti decreti sopra indicati;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di modificare il citato decreto 16 gennaio 1980 nella parte relativa alla ragione sociale da integrare con l'indicazione della forma societaria, e cioè società in nome collettivo, nella formulazione originaria « and Company »;

Decreta:

I decreti interministeriali 15 ottobre 1964, 19 aprile 1972 e 16 gennaio 1980 di autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, alla società « Ernst & Whinney », sono modificati nelle parti relative alla sede legale, trasferita da Parigi a Londra, e alla ragione sociale che deve intendersi « Ernst & Whinney and Company ».

Sono comunque fatti salvi tutti gli effetti conseguenti all'autorizzazione a suo tempo accordata con i provvedimenti sopra specificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(4176)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1980.

Soppressione del posto doganale di Capo Calamita dipendente dalla dogana di Portoferraio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Capo Calamita, dipendente dalla dogana di Portoferraio;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Capo Calamita dipendente dalla dogana di Portoferraio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4433)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1980.

Sessione ordinaria di aprile 1980 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1980 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 2.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3225 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 21 aprile 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1980
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 241

(4545)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 agosto 1978 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il punto *a*) dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 agosto 1978, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1978, n. 220, è modificato come segue:

« L'esportazione di biglietti di Stato o di banca esteri, nonché di titoli di credito stilati in valuta estera, da parte di residenti per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite massimo del controvalore di lire italiane unmilionecentomila per anno solare, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministero del commercio con l'estero ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 23 aprile 1980

Il Ministro: MANCA

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fosdinovo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista la documentata istanza in data 18 marzo 1980, con la quale il sig. Maurizio Genta, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fosdinovo chiede la concessione di una dilazione del versamento di lire 265.150.784, relativo al carico dell'imposta locale sui redditi per gli anni 1974 e 1975 iscritto in ruoli in due rate da aprile 1980 a nome della S.a.s. Kerofull di Castagna e C.;

Considerato che l'intendente di finanza di Massa Carrara, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fosdinovo, è concessa una dilazione del versamento delle entrate per l'ammontare di lire 246.987.954 (duecentoquarantaseimilioninovecentoottantasettemilanovecentocinquantaquattro) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 265.150.784, iscritto a ruolo a nome della S.a.s. « Kerofull di Castagna e C », con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Massa-Carrara darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4471)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Busto Arsizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista la documentata istanza in data 3 aprile 1980, con la quale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Busto Arsizio, chiede la concessione di una dilazione del versamento di L. 22.498.982.374 relativo al carico di imposta locale sui redditi, interessi e pene pecuniarie iscritto in ruoli suppletivi e speciali 1980 a nome della S.a.s. Petrolfire di Cazzaniga Andrea e C;

Considerato che l'intendente di finanza di Varese, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Busto Arsizio, è concessa una dilazione del versamento delle entrate per l'ammontare di lire 22.206.495.605 (ventiduemiliardiduecentoseimilioniquattrocentonovantacinquemilaseicentocinque), corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al predetto carico di L. 22.498.982.374 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. Petrolfire di Cazzaniga e C., da godere in relazione alle singole scadenze e con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4472)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Carsoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 29 marzo 1980, con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Carsoli chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di L. 175.346.230, relativo all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a ritenute alla fonte per imposta sui redditi delle persone fisiche per gli anni dal 1974 al 1976, iscritte nei ruoli con scadenza alle rate di settembre e novembre 1979 a nome della S.p.a. Eurocarni Cancemi, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto, per morosità della società debitrice, è stata avanzata istanza di fallimento della medesima e la procedura esattoriale si presenta complessa e di lunga durata;

Considerato che l'intendente di finanza di L'Aquila confermando le circostanze prospettate dall'esattore ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Carsoli è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 163.783.332 (lire centosessantatremilionisettecentoottantatremilatrecentotrentadue) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 175.346.230 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Eurocarni Cancemi, con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di L'Aquila darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4470)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 12 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 27 aprile 1979, 13 luglio 1979, 9 ottobre 1979 e 4 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4475)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ercole Marelli componenti con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978, 9 aprile 1979, 5 giugno 1979, 8 ottobre 1979 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 giugno 1980.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1980

Il Ministro: Foschi

(4483)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica in dustriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni;
Visti i decreti ministeriali 20 settembre 1979 e 29 aprile 1980, di concessione del trattamento straor dinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° ottobre 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 30 dicembre 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: Foschi

(4494)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1980.
Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1977, recante: « Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani »;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978, recante: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1980: « Modificazioni al decreto ministeriale 7 agosto 1978 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione e l'importazione da parte di residenti e di non residenti di biglietti di Stato e di banca italiani sono ammesse fino al limite massimo di lire duecentomila.
L'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti fino all'ammontare di cui al precedente comma comporta rinuncia all'esportazione del relativo controvalore in valuta estera rispetto al limite di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 aprile 1980 riguardante: « Modificazione al decreto ministeriale 7 agosto 1978 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».
L'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani da parte di residenti nelle zone di frontiera sono disciplinate dalle particolari disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 12 ottobre 1977 riguardante: « Norme concernenti l'esportazione e l'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Ministro del tesoro
Pandolfi

Il Ministro del commercio con l'estero
Manca

(4565)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 aprile 1980.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica dell'anno scolastico 1979-80.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza dalla scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1979-80;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1979-80 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *martedì* 1° *luglio*, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte, la riunione preliminare proseguirà *mercoledì 2 luglio*.

Prima prova scritta: *giovedì* 3 *luglio*, ore 8,30. Durata della prova: 6 ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *venerdì* 4 *luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *lunedì* 7 e *martedì* 8 *luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei curricola dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Le prove orali integrative avranno inizio non prima del terzo giorno e non oltre il quinto dal termine delle prove scritte. I candidati privatisti saranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque tanto per le prove integrative, quanto per il colloquio di maturità.

Il giorno stesso delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglierà, con deliberazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati convocati in quella data in base a sorteggio. Tali candidati, il giorno successivo, sosterranno il colloquio di maturità.

Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione darà inizio ai colloqui di maturità concernente i candidati interni, i quali saranno raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi sarà stabilita per sorteggio.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente sarà fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Anche i candidati interni saranno convocati giornalmente per il colloquio in numero non inferiore a cinque.

Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione darà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invierà copia al provveditore agli studi.

La seconda materia oggetto del colloquio di maturità, scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo, dovrà quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. Sarà cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo della sede stessa.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *giovedì* 17 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *venerdì* 18 *luglio* (seconda prova), ore 8,30. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni successivi.

Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): il giorno successivo al termine delle prove scritte.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni, esclusi dal computo i giorni festivi.

Per quanto altro occorra, osservare le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1979-80, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II dell'allegata tabella *A*.

Le materie, tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta; in quelli con insegnamento in lingua slovena, della regione Friuli-Venezia Giulia in quelli con insegnamento in lingua tedesca, della provincia di Bolzano e nell'istituto tecnico commerciale di Ortisei, le materie oggetto del colloquio di cui al comma precedente sono indicate nell'allegata tabella *B*.

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di sedici privatisti.

Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Per i candidati privatisti sono sedi di esami soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

Il giudizio complessivo inoltre inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze, si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, par. 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975 ed alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera *F* dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esame di maturità, sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del successivo art. 15.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioé « ammesso », « ammesso con obbligo delle prove integrative » ovvero « non ammesso ».

A richiesta dell'alunno interessato è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 4, il consiglio di classe redige l'ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

Unitamente alla relazione vengono trasmessi alla commissione suddetta gli atti dello scrutinio finale e quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno, dai quali sia anche possibile valutare l'assiduità e l'impegno con cui l'alunno ha partecipato all'attività didattica tenuto conto delle condizioni obiettive in cui l'attività stessa si è svolta.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo o non di ruolo, dalla appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati é demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 7.

Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame: se nominati invece per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo.

Nelle commissioni per la maturità magistrale vengono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo i casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per materie tecniche speciali.

Art. 9.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

Le sostituzioni vengono effettuate utilizzando di norma il personale direttivo ed insegnante in servizio nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado della provincia non compreso nelle commissioni di nomina ministeriale ed incluso in un apposito elenco di risulta trasmesso dal Ministero a ciascun ufficio scolastico provinciale.

Il personale di cui al precedente comma non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del 5 luglio 1980.

La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate, nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

La commissione dovrà altresì prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

Art. 11.

Maturità magistrale

E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 26 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 7 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, dai capi di istituto.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero, entro il giorno 7 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste dei plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scrittografiche, ciascun candidato indica, per iscritto,

al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie.

La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo il giorno successivo secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad eccertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Nei seguenti casi, esse avvertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classi precedenti l'ultima: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *a*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso;

d) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'I.S.EF., diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avverrà oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), anche sulla base degli esami superati.

Negli esami di maturità tecnica e di maturità artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *C*.

Art. 16.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo, prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 8 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Art. 19.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18, e per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento, vengono comunicati per iscritto a richieste degli interessati. Pertanto giudizi e valutazioni devono essere riportati sui registri di esame, prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.

Rinvio

Con separate ordinanze vengono emanate le norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale e di arte applicata e di licenza nei licei linguistici.

Per gli esami di maturità concernente gli alunni delle classi sperimentali, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale del 28 febbraio 1980.

Roma, addì 22 aprile 1980

Il Ministro: SARTI

TABELLA A

Colonna I Tipo di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
MATURITÀ CLASSICA	Greco	Italiano Latino Storia Scienze naturali
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Italiano Lingua straniera Fisica Filosofia
MATURITÀ MAGISTRALE	Latino	Italiano Matematica Pedagogia Scienze naturali
LICENZA LINGUISTICA	Lingua straniera	Italiano Lingua straniera (diversa da quella della prova scrita, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita quale materia opzionale) Storia Scienze naturali
MATURITÀ ARTISTICA	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia (I sezione) Matematica (II sezione)
MATURITÀ DI ARTE APPLICATA	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come pezzo unico	Lettere italiane Storia delle arti visive Matematica Teoria e applicazioni di geometria descrittiva
MATURITÀ TECNICA:		
Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni	Italiano Estimo rurale ed elementi di diritto agrario Meccanica agraria Entomologia agraria
specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Italiano Estimo rurale Elementi di costruzioni rurali ed enotecniche Enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica
Istituti tecnici commerciali:		
indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Seconda lingua straniera Tecnica commerciale Scienza delle finanze e statistica economica
indirizzo: mercantile	Ragioneria	Italiano Seconda lingua straniera Tecnica commerciale Merceologia
indirizzo: commercio con l'estero	Seconda lingua straniera	Italiano Ragioneria Scienza delle finanze e statistica economica Tecnica commerciale
indirizzo: amministrazione industriale	Seconda lingua straniera	Italiano Ragioneria Diritto Tecnologia industriale tessile
indirizzo: programmatori	Seconda lingua straniera	Italiano Ragioneria Informatica Matematica

Colonna I Tipo di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Prima lingua straniera	Italiano Seconda lingua straniera Tecnica professionale amministrativa, organizzazione operativa Geografia generale ed economica
Istituti tecnici per geometri	Estimo	Italiano Costruzioni Topografia Tecnologia delle costruzioni
Istituti tecnici femminili:		
indirizzo: generale	Lingua straniera	Italiano Pedagogia Economia domestica Chimica e merceologia
indirizzo: econome-dietiste . . .	Lingua straniera	Italiano Economia domestica Chimica degli alimenti Scienza dell'alimentazione
indirizzo: dirigenti di comunità .	Lingua straniera	Italiano Elementi di diritto, economia e sociologia Contabilità e statistica Economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:		
indirizzo: capitani	Navigazione	Italiano Metereologia e oceanografia Navigazione Radioelettronica
indirizzo: macchinisti	Macchine	Italiano Macchine Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo Lingua inglese
indirizzo: costruttori	Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali	Italiano Costruzioni navali Teoria delle navi Elettrotecnica
Istituti tecnici per il turismo . . .	Terza lingua straniera	Italiano Seconda lingua straniera Geografia generale, economica e turistica Ragioneria generale e applicata
Istituti tecnici industriali:		
indirizzo: arti fotografiche . . .	Disegno applicato all'arte fotografica	Italiano Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica Economia aziendale
indirizzo: arti grafiche	Disegno applicato alle arti grafiche	Italiano Tecnologia grafica Impianti grafici Economia aziendale
indirizzo: chimica conciaria . . .	Impianti di conceria e disegno	Italiano Impianti di conceria Produzione e commercio delle pelli Tecnologia conciaria
indirizzo: chimica industriale . .	Impianti chimici e disegno	Italiano Complementi di chimica ed elettrochimica Analisi chimica generale e tecnica Chimica industriale

Colonna I Tipo di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
indirizzo: chimica nucleare . . .	(1)	Italiano Fisica nucleare Analisi chimica Chimica nucleare ed impianti chimici
indirizzo: confezione industriale .	Tecnologia delle confezioni industriali e organizzazione	Italiano Macchine Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione industriale Contabilità e analisi dei costi
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	Italiano Aerotecnica e costruzioni aeronautiche Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche
indirizzo: disegnatori di tessuti .	Disegno tessile	Italiano Storia dell'arte Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e di stampa
indirizzo: edilizia	Costruzioni edili, stradali e idrauliche	Italiano Costruzioni edili, stradali e idrauliche Topografia Tecnologia dei materiali e delle costruzioni. Impianto ed organizzazione dei cantiere
indirizzo: elettronica industriale .	Elettronica generale e misure elettroniche	Italiano Elettronica generale e misure elettroniche Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
indirizzo: elettrotecnica	Impianti elettrici e disegno	Italiano Elettrotecnica generale Costruzioni elettromeccaniche e tecnologiche Misure elettriche
indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale, misure elettroniche	Italiano Fisica atomica e nucleare Controlli e servomeccanismi Impianti nucleari e tecnologie relative
indirizzo: fisica industriale . . .	Impianti industriali e disegno	Italiano Fisica applicata Elettrotecnica Chimica, fisica ed elettrochimica
indirizzo: industria cartaria . . .	Impianti di cartiere e disegno	Italiano Analisi chimica, generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Italiano Elementi di diritto ed economia Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione
indirizzo: industria mineraria . . .	Arte mineraria	Italiano Mineralogia e geologia Topografia Arricchimento dei minerali
indirizzo: industria navalmeccanica	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Italiano Costruzioni navali e studi di fabbricazione Tecnologie navalmeccaniche Teoria della nave

Colonna I Tipo di maturità (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
indirizzo: industria ottica	Ottica	Italiano Elementi di diritto e di economia Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro
indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Italiano Filatura e tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione tessuti Elementi di tintoria e filatura dei tessili
indirizzo: industria tintoria . . .	(1)	Italiano Analisi chimica Chimica tintoria e sostanze coloranti Chimica industriale e chimica tessile
indirizzo: informatica	Matematica	Italiano Elaboratori e programmazione Elettronica Applicazione degli elaboratori e complementi di fisica tecnica
indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Italiano Filatura e tecnologia maglieria Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
indirizzo: materie plastiche . . .	Impianti di materie plastiche e disegno	Italiano Chimica delle materie plastiche Elettrotecnica Tecnologia chimica, generale e delle materie plastiche
indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Italiano Macchine a fluido Meccanica applicata alle macchine Tecnologia meccanica
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Italiano Studi di fabbricazione Tecnologia della meccanica fine e di precisione Elettrotecnica
indirizzo: metallurgia	Lavorazione dei metalli	Italiano Impianti metallurgici Metallurgia e siderurgia Chimica analitica
indirizzo: tecnologie alimentari . .	Tecnologia, impianti alimentari e disegno	Italiano Tecnologia, impianti alimentari Complementi di biologia, microbiologia generale Analisi chimica, generale e tecnica
indirizzo: telecomunicazioni . .	Radioelettronica	Italiano Radioelettronica Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Italiano Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici aeronautici:		
indirizzo: navigazione aerea . .	Navigazione aerea	Italiano Aerotecnica Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Lingua inglese	Italiano Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Meteorologia aeronautica Navigazione aerea

TABELLA *B*

Colonna I Tipo di maturità (*a*)	Colonna II Seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Colloquio (*c*)
	VALLE D'AOSTA	
Maturità tecnica:		
a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Ragioneria	Italiano Francese Tecnica commerciale Scienza delle finanze, statistica economica
b) per geometri	Estimo	Italiano Francese Costruzioni Topografia
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Maturità tecnica:		
a) commerciale ad indirizzo mercantile	Ragioneria	Italiano Lettere slovene Tecnica commerciale Merceologia
	BOLZANO	
Maturità tecnica:		
a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Ragioneria	Italiano Lettere tedesche Tecnica commerciale Scienza delle finanze, statistica economica
b) per geometri	Estimo	Italiano Lettere tedesche Topografia Costruzioni
c) industriale:		
indirizzo: elettrotecnica	Impianti elettrici e disegno	Italiano Lettere tedesche Elettrotecnica generale Costruzioni elettromeccaniche e tecnologia
indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Italiano Lettere tedesche Macchine a fluido Tecnologia meccanica
	ORTISEI	
Maturità tecnica:		
commerciale ad indirizzo amministrativo	Ragioneria	Italiano Lettere tedesche Tecnica commerciale Scienza delle finanze, statistica economica
	MERANO	
Maturità tecnica femminile:		
indirizzo: generale	Economia domestica	Italiano Lettere tedesche Pedagogia Chimica e merceologia
indirizzo: econome-dietiste	Contabilità, matematica finanziaria e statistica	Italiano Lingua tedesca Chimica degli alimenti Scienza dell'alimentazione

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.
(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.
(*b*) O grafica o scritto-grafica per gli istituti tecnici.
(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.
(1) Nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scritto-grafica.

Colonna I Tipo di maturità (*a*)	Colonna II Seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Colloquio (*c*)
	VALLE D'AOSTA	
Maturità classica	Greco	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Storia Scienze naturali
Maturità scientifica	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Fisica Filosofia
Maturità magistrale	Latino	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Pedagogia Scienze naturali
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Maturità classica	Greco	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Storia Scienze naturali
Maturità scientifica	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Fisica Filosofia
Maturità magistrale	Latino	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Pedagogia Scienze naturali
	BOLZANO	
Maturità classica	Greco	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Storia Scienze naturali
Maturità scientifica	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Fisica Filosofia
Maturità magistrale	Latino	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Pedagogia Scienze naturali

TABELLA *C*

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI

(Art. 15)

I. — MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari . . . . . Agronomia e coltivazioni

specializzazione: viticoltura ed enologia . . . . Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica

Istituti tecnici commerciali:

indirizzo: amministrativo . . . . . Ragioneria e macchine contabili

indirizzo: mercantile . . . . Ragioneria e macchine contabili

indirizzo: programmatori . . . . Informatica ed applicazioni

specializzazione: commercio con l'estero . . . . Ragioneria e macchine contabili

specializzazione: amministrazione industriale . . . . . Ragioneria e macchine contabili

Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome-dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	—
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica, fotografia e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia maglieria e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio
indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazioni
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II. — MATURITÀ ARTISTICA

Sezione I	Figura dal vero (1)
Sezione II	

(1) Tale dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

(4455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 17/1980. Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che in applicazione delle leggi citate il CIP ed i comitati provinciali prezzi, nelle rispettive sfere di competenza, sono gli unici organi che hanno potere e facoltà di deliberare in materia tariffaria;

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di distribuzione urbana del gas nonchè per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Visto il provvedimento CIP n. 20/1975 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il provvedimento CIP n. 32/1977 del 6 luglio 1977, con il quale è stata attuata la prima verifica di congruità;

Visto il punto 5) dei provvedimenti n. 20/1975 e n. 32/1977 relativo alle verifiche periodiche di congruità;

Considerata la necessità di proseguire l'avviato processo di unificazione del prezzo della caloria erogata tenuto conto delle materie prime utilizzate, del tipo di esercizio e del grado di sviluppo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

i criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas.

1. — DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst).

Ad ogni esercizio gas in funzione del numero degli utenti (N) e del grado di sviluppo raggiunti (K) (consumo specifico in Mcal/ut/anno) compete un ben definito costo standard che rappresenta il costo medio di produzione e di distribuzione del gas. Il prezzo medio di ricavo, in L/Mcal e conseguentemente in L/m³, deve essere correlato al costo standard.

Il costo standard viene calcolato sommando le seguenti componenti:

materie prime (q_m)
personale (q_p)
oneri patrimoniali (q_o)
spese d'esercizio (q_e)
spese generali (q_g)

Il grado di sviluppo (K), raggiunto da ciascuna azienda, si ottiene dividendo il totale delle calorie vendute nell'anno solare precedente (escluse le grosse forniture industriali effettuate in deroga al contratto SNAM) per il numero degli utenti al 31 dicembre dello stesso anno.

Per le aziende che distribuiscono metano tal quale le calorie vendute si ottengono moltiplicando i metri cubi venduti per il valore di riferimento di 9,1 Mcal/mc standard.

Al denominatore delle diverse espressioni di cui ai titoli che seguono si utilizza il valore di K come sopra calcolato. Il limite minimo non potrà essere inferiore a 1.440 Mcal/ut/anno.

Le grosse forniture effettuate in deroga al contratto SNAM (forniture industriali superiori a 1.000.000 di mc/anno o a 3.000 mc/giorno) devono essere documentate con l'indicazione di:

nome ed indirizzo dell'utente;
quantitativo di gas fornito nell'ultimo anno.

Le predette componenti del costo standard si calcolano come nei paragrafi che seguono.

a) *Materie prime.*

La componente di costo «materie prime» (q_m) si calcola utilizzando espressioni diverse in funzione delle differenti materie prime effettivamente impiegate, cioè:

metano prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale o miscelato;

gas liquido (GPL), metano trasportato con carri bombolai, gas manifatturato solo distribuito e non prodotto dall'esercizio gas, altri combustibili gassosi;

gas manifatturato ottenuto da materie prime diverse (gas naturale da metanodotto, gas naturale da carro bombolaio, gas liquido, distillati petroliferi, ecc.) prodotto e distribuito dall'esercizio gas.

1) Metano prelevato direttamente da metanodotto e distribuito tal quale o miscelato:

$$q_m\,(L/Mcal) = \frac{c_m + \dfrac{12\,c_q}{h}}{9{,}1 \cdot c_{nc}} \cdot c_p$$

Al fine di ottenere il corrispondente valore in L/mc, il valore ottenuto dalla formula di cui sopra deve essere moltiplicato per il potere calorifico superiore del gas distribuito in Mcal/mc/st (15 °C e 760 mm di Hg).

Per le distribuzioni di metano tal quale il suddetto potere calorifico superiore è pari a 9,1 Mcal/mc/st.

Dove:

c_m = quota proporzionale del costo del gas naturale secondo il contratto di fornitura SNAM (vedi successivo punto 5.1.1);

c_q = quota fissa mensile in L/mese per mc/h della tariffa del gas naturale secondo il contratto di fornitura SNAM (vedi successivo punto 5.1.1);

h = numero annuo di ore di utilizzazione : 8.760 × U (U = coefficiente di utilizzazione) desumibile dalla tabella 1 in funzione del grado di sviluppo K (in Mcal/ut/anno).

Quando il valore reale di K sia inferiore o superiore ai valori di fondo scala della tabella, il valore di K da assumere nel calcolo sarà quello corrispondente ai valori di K di fondo scala;

9,1 = potere calorifico superiore di riferimento, a 15 °C e 760 mm di Hg, del gas naturale acquistato, in Mcal/mc/st;

c_{nc} = coefficiente correttivo del gas non contabilizzato che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato e che vale:

0,93 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) inferiore a 8.000 Mcal/ut/anno;

0,94 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) compreso fra 8.000 e 18.000 Mcal/ut/anno;

0,95 per distribuzioni con grado di sviluppo (K) superiore a 18.000 Mcal/ut/anno;

c_p = coefficiente correttivo che si applica nei casi in cui la media ponderale del potere calorifico riferito all'anno solare precedente sia superiore o inferiore di oltre il 2% al potere calorifico di riferimento pari a 9,1 Mcal/mc/st.

Detto coefficiente (c_p) viene espresso dal rapporto tra la media ponderale del potere calorifico del metano acquistato nell'anno precedente ed il potere calorifico di riferimento del metano stesso, e cioè:

$$c_p = \frac{\text{Pcs medio ponderale precedente}}{\mathbf{9{,}1}}$$

Quando il potere calorifico medio annuo non è superiore o inferiore del 2% del valore di riferimento, il coefficiente c_p vale 1.

2) Gas liquido (GPL) distribuito allo stato tal quale o miscelato, metano trasportato con carri bombolai distribuito tal quale o miscelato, gas manifatturato solo distribuito e non prodotto dall'esercizio gas, altri combustibili gassosi:

$$q_m\,(L/Mcal) = \frac{c'_m}{pc_m \cdot c_{nc}}$$

Al fine di ottenere il corrispondente valore in L/mc, il valore ottenuto dalla formula di cui sopra deve essere moltiplicato per il potere calorifico superiore del gas distribuito in Mcal/mc/st (15 °C e 760 mm di Hg).

Dove:

c'_m = costo della materia prima utilizzata in L/kg per il GPL e L/mc per il metano e per il gas manifatturato (vedi successivi punti 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4.).

Per eventuali materie prime non citate nel presente provvedimento valgono i valori documentati.

pc_m = potere calorifico delle materie prime che vale:

12,0 Mcal/kg per il propano commerciale;

11,8 Mcal/kg per la miscela commerciale (GPL) di propano e butano;

9,1 Mcal/mc per il gas naturale da carro bombolaio; valori propri per il gas manifatturato o altre materie prime.

3) Gas manifatturato ottenuto da materie prime diverse (gas naturale da metanodotto, gas naturale da carro bombolaio, gas liquido, distillati petroliferi, ecc.) prodotto e distribuito dall'esercizio gas.

q_m = la somma dei valori calcolati per ciascuna materia prima utilizzata secondo la seguente espressione:

$$q_m\,(L/Mcal) = w\,\frac{c_m + \dfrac{12\,c_q}{h'}}{9{,}1 \cdot c_{nc} \cdot r} + w'\,\frac{c'_m}{pc_m \cdot c_{nc} \cdot r}$$

Al fine di ottenere il corrispondente valore in L/mc, il valore ottenuto dalla formula di cui sopra deve essere moltiplicato per il potere calorifico superiore del gas distribuito in Mcal/mc/st (15 °C e 760 mm di Hg).

w = incidenza percentuale delle calorie acquistate, da documentazione specifica dell'azienda, per il metano da metanodotto usato tal quale o diluito (r=1) e/o usato per trasformazione termica (r = 0,75);

w' = incidenza percentuale delle calorie acquistate, da documentazione specifica dell'azienda, per ogni materia prima (escluso il metano da metanodotto);

c_m = come sopra (punto a.1);

c_q = come sopra (punto a.1);

c'_m = costo della singola materia prima utilizzata (punto a.2); per il DPL valgono i valori di cui al punto 5.1.5.; per eventuali materie prime non citate nel presente provvedimento valgono i valori propri documentati;

h' = numero annuo reale di ore di utilizzazione (per il metano da metanodotto);

r = rendimento di trasformazione pari a 0,75 per materie prime che subiscono processi di trasformazione termica, e pari a 1 per quelle usate allo stato tal quale o diluite;

pc_m = potere calorifico della materia prima che vale 11,25 Mcal/kg per il DPL;

c_{nc} = come sopra (punto a.1).

b) *Personale.*

La componente del costo « personale » (q_p) si calcola utilizzando la seguente espressione:

$$q_p\,(L/Mcal) = \frac{C_{mp} \cdot D \cdot C'}{K \cdot N}$$

con D minore o uguale a D_s.

Al fine di ottenere il corrispondente valore in L/mc, il valore ottenuto dalla formula di cui sopra deve essere moltiplicato per il potere calorifico superiore del gas distribuito in Mcal/mc/st (15 °C e 760 mm di Hg).

In cui:

D = numero dei dipendenti dell'esercizio in esame (media del trimestre gennaio-febbraio-marzo dell'anno).

Nel caso di gruppi che gestiscono più esercizi separati, il valore D comprende i dipendenti effettivamente addetti all'esercizio più la quota parte dei dipendenti della direzione di gruppo o consorzio (media del trimestre) assegnati all'esercizio in relazione al rapporto tra gli utenti dell'esercizio e gli utenti totali serviti dal gruppo o consorzio.

In ogni caso il valore di D non deve essere superiore al valore limite standard di dipendenti (D_s).

D_s = viene fissato in 0,00220 N (si assume invece il valore limite di 0,00250 N per gli esercizi che provvedono alla produzione e distribuzione di gas manifatturato cioè quegli esercizi che provvedono al trattamento in impianti di materie prime in quantitativi superiori al 10% in calorie).

C' = coefficiente di riduzione che tiene conto di tutto il personale aziendale impiegato nei lavori a carattere patrimoniale (posa tubazioni, prese e colonne montanti, misuratori, installazione impianti, costruzione immobili, eccetera) e si calcola in funzione dell'incremento percentuale medio degli utenti come definito al punto c) e si desume dalla tabella 4.

In cui:

C_{mp} = costo medio per unità lavorativa del periodo di applicazione della tariffa pari a: $C'_{mp} \times$ coefficiente di rivalutazione.

Dove:

C'_{mp} = costo medio per unità lavorativa al gennaio 1980 e pari a:

$$C'_{mp} = \text{COSTO BASE} \cdot A1 \cdot A2 \cdot A3$$

Dove:

COSTO BASE rappresenta il costo medio base del personale (al gennaio 1980) con composizione standard operai-impiegati e anzianità minima di contratto.

Tale valore è riportato al punto 5.1.6 per i principali contratti nazionali: ANIG, Aziende municipalizzate, Conpigas, metanieri privati ed energia delle aziende a partecipazione statale.

A1 = coefficiente che tiene conto dell'effettiva composizione operai-impiegati di ogni società o gruppo o consorzio di aziende nell'ambito del contratto di lavoro, desumibile dalla tabella 2.

A2 = coefficiente che tiene conto dell'effettiva anzianità media dei dipendenti per ogni società o gruppo o consorzio di aziende nell'ambito del contratto di lavoro, desumibile dalla tabella 3.

A3 = coefficiente che tiene conto dell'effettiva organizzazione esistente in ogni società o gruppo o consorzio di aziende nell'ambito del contratto di lavoro, che assume i seguenti valori:

Contratto ANIG:

Numero totale di dipendenti	Valore del coefficiente A3
inferiore a 500	0,99
superiore a 500	1

Contratto aziende municipalizzate ed energia delle aziende a partecipazione statale:

Numero totale di dipendenti	Valore del coefficiente A3
inferiore a 300	0,98
superiore a 300	1

Contratto Metanieri:

Presenza dirigenti	Valore del coefficiente A3
senza dirigenti	1
con dirigenti	1,05

Contratto Conpigas:

Presenza dirigenti	Valore del coefficiente A3
senza dirigenti	1
con dirigenti	1,10

Gli elementi per la determinazione dei coefficienti A1, A2, A3, sono desunti dalla situazione al 1° gennaio dell'anno.

Le società o gruppi o consorzi che hanno più esercizi sparsi sul territorio nazionale applicano ad ogni esercizio i valori medi propri della società o gruppo o consorzio, sia per i coefficienti che per il costo base di riferimento.

Per le società o enti (comuni, ecc.) con contratti diversi e meno onerosi di quelli sopra indicati, i comitati provinciali prezzi competenti dovranno individuare l'effettivo costo del lavoro al gennaio 1980 e quindi non sono necessari coefficienti correttivi.

Il coefficiente di rivalutazione rappresenta l'incremento del costo del lavoro nell'anno; per la prima applicazione (1980) vale 1,15.

Detto coefficiente si applica a tutti i contratti.

c) *Oneri patrimoniali.*

La componente di costo degli oneri patrimoniali si calcola applicando ai valori dell'investimento standard sotto riportati l'aliquota finanziaria indicata.

I valori dell'investimento standard comprendono la quota relativa ai contatori e una quota residua per prese e colonne montanti.

Ai valori così determinati si applica una modulazione che tiene conto dell'incremento medio dell'utenza negli ultimi tre anni. Il valore della componente di costo degli oneri patrimoniali q_o risulta dalla seguente formula:

$$q_o\,(L/Mcal) = \frac{i \times I_s \times A}{K}$$

Al fine di ottenere il corrispondente valore in L/mc, il valore ottenuto dalla formula di cui sopra deve essere moltiplicato per il potere calorifico superiore del gas distribuito in Mcal/mc/st (15 °C e 760 mm di Hg).

Dove:

i = coefficiente che tiene conto dell'onere per i deperimenti ed i rinnovi e per il costo del denaro proprio e di terzi, investito negli impianti, che assume il valore di 0,095.

I_s = investimento standard quale espresso in tabella che assume valori unici per fasce di utenza e grado di sviluppo K.

K/N	I_s in L/ut sino a 9000 utenti	compreso tra 9000 e 180.000 utenti	oltre 180.000 utenti
Minore e uguale a 9000 Mcal/ut/anno	330.000	310.000	280.000
Maggiore di 9000 Mcal/ut/anno	360.000	340.000	330.000

A = valore che modula la quota per oneri patrimoniali in funzione dell'incremento percentuale medio dell'utenza nell'ultimo triennio.

A =	0,7	0,8	0,9	1
Incremento perc. medio utenza =	0 %	1 %	2 %	3 % e maggiori

Per incrementi percentuali compresi fra i valori unitari si assumono i valori intermedi equivalenti.

L'incremento percentuale medio dell'utenza si calcola:

per gli esercizi con numero di utenti, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'applicazione, superiore a 9000 unità, come rapporto tra la variazione media annuale degli utenti nell'ultimo triennio e il numero degli utenti al 31 dicembre del quart'ultimo anno. Per la prima applicazione l'espressione è la seguente:

$$\left\{ \frac{\dfrac{N\,79 - N\,76}{3}}{N\,76} \right\} \cdot 100$$

per gli esercizi con numero di utenti al 31 dicembre dello anno precedente a quello di applicazione, inferiore a 9000 unità, come rapporto tra la variazione media annuale degli utenti nell'ultimo triennio e il numero fisso 9000. Per la prima applicazione l'espressione è la seguente:

$$\left\{ \frac{\dfrac{N\,79 - N\,76}{3}}{9000} \right\} \cdot 100$$

d) *Spese di esercizio.*

La componente di costo delle spese di esercizio, che comprendono anche gli oneri per manutenzione ordinaria, si calcola in riferimento all'investimento standard, applicando coefficienti diversi secondo che le aziende interessate abbiano o meno gli impianti di produzione.

La componente q_e risulta dalla seguente formula:

$$q_e\,(L/Mcal) = \frac{i' \cdot I_s}{K}$$

Al fine di ottenere il corrispondente valore in L/mc, il valore ottenuto dalla formula di cui sopra deve essere moltiplicato per il potere calorifico superiore del gas distribuito in Mcal/mc/st (15 °C e 760 mm di Hg).

Dove i' vale 0,015; per le aziende che provvedono al trattamento in impianti di materie prime in quantitativi superiori al 10% in calorie i' vale 0,025.

e) *Spese generali.*

La componente di costo delle spese generali, che tiene conto anche degli oneri per capitale circolante sulla materia prima, si calcola con la seguente espressione:

$$q_g\,(L/Mcal) = 0{,}02\, q_m + 0{,}035\,(q_p + q_o + q_e)$$

Al fine di ottenere il corrispondente valore in L/mc, il valore ottenuto dalla formula di cui sopra deve essere moltiplicato per il potere calorifico superiore del gas distribuito in Mcal/mc/st (15 °C e 760 mm di Hg).

2. — DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Tutte le aziende distributrici devono rimettere entro il 30 aprile di ogni anno i valori numerici per il calcolo del costo standard nonchè le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori al comitato provinciale prezzi competente.

Sulla base di queste indicazioni e delle quantità vendute (Mcal o mc) per i diversi usi nell'anno precedente, il comitato provinciale prezzi verifica il calcolo del costo standard avvalendosi anche della documentazione presentata dall'azienda.

Il comitato provinciale prezzi, sentito anche il parere del competente ente locale in merito alla struttura tariffaria, parere da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta sulla base della relativa documentazione che verrà fornita, verifica che detta struttura non comporti un ricavo medio superiore al costo standard di competenza.

Le tariffe speciali (ad es. riscaldamento) non potranno comunque essere inferiori al valore della componente materia prima maggiorato del 10% nella distribuzione di gas naturale e di gas liquido tal quale o miscelato, od al costo della materia prima maggiorato del 75% nella distribuzione di gas manifatturato.

Le tariffe vengono autorizzate dai comitati provinciali prezzi entro il 30 giugno di ogni anno.

3. — QUOTA FISSA.

Il costo standard, o prezzo medio di ricavo, come sopra calcolato, si ripartisce in una quota fissa e in una quota proporzionale al consumo.

La quota fissa relativa all'utenza domestica (contatori da 10 e 20 fiamme) è di L. 600 al mese per utente.

Per tutte le altre utenze la quota fissa sarà calcolata sulla base di L. 50 al mese per fiamma del contatore. L'ammontare dei ricavi connesso all'applicazione della quota fissa viene calcolato sulla base della consistenza del parco contatori al 31 dicembre dell'anno precedente.

Portando in detrazione dal costo standard l'ammontare dei ricavi connessi alla quota fissa si ottiene un prezzo medio residuo che verrà utilizzato per il calcolo dei diversi livelli tariffari sulla base della ripartizione percentuale per tariffe delle vendite consuntivate.

4. — VERIFICHE PERIODICHE DI CONGRUITÀ.

Il CIP provvederà con cadenza biennale alle verifiche di congruità del metodo.

La prossima verifica verrà effettuata entro il 31 dicembre 1981 per l'applicazione 1982.

5. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

5.1. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard per la prima applicazione del presente provvedimento sono i seguenti:

5.1.1. gas naturale L/mc 98,055 per gli esercizi con grado di sviluppo « K » superiore a 9.000 Mcal/ut/anno, L/mc 92,055 per gli esercizi con grado di sviluppo « K » compreso tra 6.600 e 9.000 Mcal/ut/anno, L/mc 85,055 per gli esercizi con grado di sviluppo « K » inferiore a 6.600 Mcal/ut/anno più L/mese per mc/h 2317;

5.1.2. gas naturale da carro bombolaio: L/mc 130,555 (L/mc 85,055 franco metanodotto, più L/mc 21 per compressione, più L/mc 20,50 per trasporto, più L/mc 4 per nolo bombole);

5.1.3. GPL (propano): L/kg 295,215 = L/kg 275,215 franco raffineria (provv. CIP n. 9/1980) più L/kg 2 per imposta di fabbricazione più L/kg 18 per trasporto;

5.1.4. GPL (miscela): L/kg 283,215 = L/kg 263,215 franco raffineria (provv. CIP n. 9/1980) più L/kg 2 per imposta di fabbricazione più L/kg 18 per trasporto;

5.1.5. DPL: L/kg 310 = L/kg 300 franco raffineria più L/kg 10 per trasporto;

5.1.6. Costo base del personale al gennaio 1980 che assume i seguenti valori:

per il contratto ANIG	14.240.000
per il contratto aziende municipalizzate .	14.040.000
per il contratto Conpigas . .	13.510.000
per il contratto Metanieri privati	12.300.000
per il contratto di energia delle Aziende a partecipazione statale .	14.770.000

5.1.7. Per la prima applicazione (giugno 1980) la data del 30 aprile di presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi è prorogata al 15 maggio.

5.2. In occasione della richiesta annuale di revisione delle tariffe, le componenti del costo standard sono aggiornate dai comitati provinciali prezzi sui valori preventivamente comunicati dal CIP.

Le modalità di applicazione sono le seguenti:

per le materie prime si fa riferimento ai valori più recenti dei prezzi amministrati, controllati o sorvegliati.

Eventuali variazioni dei prezzi del metano nel corso dell'anno provocheranno relativi provvedimenti CIP di adeguamento delle tariffe con scadenza semestrale, salvo nell'ipotesi di incrementi superiori al 20% dei prezzi ufficiali dei combustibili sostitutivi negli usi civili.

Per le altre materie prime provvederanno i comitati provinciali prezzi.

Tali variazioni incideranno soltanto sulla componente materia prima;

per la mano d'opera, l'aggiornamento dei valori base per i diversi contratti farà riferimento ai valori consuntivati al 1° gennaio dell'anno, con l'applicazione di un opportuno coefficiente di periodo, per l'aggiornamento al gennaio successivo, baricentro dell'applicazione tariffaria.

6. — NORME RELATIVE A SITUAZIONI PARTICOLARI.

6.1. *Trasformazione di esercizi.*

6.1.1. Trasformazione di esercizi da gas manifatturato o miscelato a metano tal quale.

A) Nei piccoli e medi centri (N minori di 100.000) nei quali la trasformazione del servizio avverrà entro un anno, verrà mantenuta sino a trasformazione avvenuta la tariffa a Mcal del gas precedentemente distribuito, per passare alla tariffa corrispondente al nuovo tipo di gas, calcolata come sotto specificato, appena ultimata la trasformazione.

B) Nei centri maggiori, nei quali la trasformazione del servizio richiederà diversi anni, o nei casi di cui al punto A) non ancora completati, saranno applicate agli utenti serviti dalla rete a metano le tariffe proprie del nuovo tipo di distribuzione, calcolate come sotto specificato, mentre agli utenti verranno applicate le tariffe proprie della situazione distributiva precedente.

In entrambi i casi si farà riferimento:

per quanto riguarda il calcolo della componente materia prima al numero di ore reali (h') per tutte e due le distribuzioni;

per quanto riguarda l'incremento percentuale medio della utenza al numero complessivo a fine anno degli utenti dell'esercizio o azienda;

per quanto riguarda il calcolo del grado di sviluppo (K) alla media annua sui valori mensili degli utenti per ognuna delle due distribuzioni anzichè al numero a fine anno;

per quanto riguarda l'assegnazione dei dipendenti, si farà riferimento al numero di utenti esistenti a fine anno presso ognuna delle due distribuzioni;

per quanto riguarda la tariffa nella distribuzione di gas naturale verrà calcolata con i seguenti criteri particolari e per i periodi per ognuna indicati:

a) q_r viene calcolata avendo come riferimento il valore D_s del tipo di gas precedentemente distribuito, fino a due anni dopo il termine della trasformazione;

b) alla q_o di competenza verrà aggiunta, per cinque anni, una quota oneri di trasformazione (q_{ot}) che assume il seguente valore:

$$q_{ot}\,(L/Mcal) = \frac{3.618\ N'}{V_t}$$

dove:

N' = numero degli utenti per i quali si è realizzata la trasformazione a gas metano a partire dal 1° gennaio 1976.

V_t = Mcal complessive vendute, nell'anno precedente, che nel caso di esercizi con doppia distribuzione sono quelle della distribuzione di metano tal quale.

Tale quota aggiunta (q_{ot}) si applica per un periodo complessivo di cinque anni per ciascuna utenza man mano interessata alla trasformazione. Di tale quota non si terrà conto nel calcolo della quota spese generali.

6.1.2. Per trasformazione di esercizi in situazioni che non prevedono la distribuzione di metano tal quale, ma che implicano l'utilizzo di una materia prima di costo per caloria distribuita inferiore a quello precedente, si applicano le clausole previste al paragrafo 6.1.1., commi *a*) e *b*) salvo che per il calcolo della quota q_{ot} per la quale si inserisce il valore 2.412 in luogo di 3.618.

Il costo standard del nuovo gas distribuito, come sopra calcolato dovrà comunque essere inferiore a quello del gas precedentemente distribuito valido per lo stesso periodo.

6.2. *Nuovi esercizi.*

Per i nuovi esercizi che hanno iniziato la distribuzione dal gennaio 1980 il costo standard viene determinato usando i seguenti valori:

K = 9.900 per gli esercizi siti nel nord Italia;

K = 5.400 per gli esercizi siti nel centro sud Italia;

N = valore eguale al 70% dei nuclei familiari esistenti nel concentrico del comune da servire;

I_s = 360.000;

A = 1;

C' = 1.

Dal secondo anno i valori di C' e del numero dei dipendenti D saranno quelli effettivi come previsto per tutti gli altri casi.

Questa metodologia verrà seguita per i primi tre anni per gli esercizi del Nord, e per i primi quattro anni per gli esercizi del Centro-Sud.

Detti valori verranno anche applicati per il calcolo del costo standard degli esercizi con avviamento precedente al gennaio 1980 e posteriore al gennaio 1977, solo, per il periodo residuo al completamento dell'avviamento.

6.3. *Situazioni particolari.*

6.3.1. Per le situazioni speciali di aziende distributrici di gas metano che abbiano sopportato in proprio, alla data di entrata in vigore del provvedimento n. 32 del 1977, oneri straordinari per la realizzazione di gasdotti (che non si tratti di reti cittadine) di lunghezza rilevante (oltre 25 km e comunque non inferiore a 5 mt/ut), i comitati provinciali prezzi calcoleranno sino alla decorrenza del quinto anno dalla data di pubblicazione del provvedimento n. 32/1977, oltre alla quota q_o anche la seguente quota aggiuntiva q_{oi} che assume il seguente valore:

$$q_{oi}\,(L/Mcal) = \frac{8450}{K}$$

6.3.2. Per le aziende che provvedono alla produzione e distribuzione di gas (gas manifatturato con metano da metanodotto) che nell'ultimo quinquennio, partendo da un K inferiore a 1800 Mcal/ut/anno, abbiano avuto un incremento del grado di sviluppo (K) mediamente inferiore a 200 Mcal/ut/anno, il costo standard risultante dalla metodologia sarà moltiplicato per il coefficiente 1,10.

7. — APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER IL 1980.

Per la prima applicazione, in deroga a quanto previsto al par. 1) a-1) il coefficiente c_p si calcola utilizzando il precedente limite di ± 3% sul potere calorifico di riferimento.

Con decorrenza 1° luglio vengono soppressi sia il nolo contatore che la quota di servizio ove applicata.

Dalla stessa data sarà applicata la quota fissa di cui al presente provvedimento punto 3).

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

TABELLA 1

NUMERO ANNUO ORE DI UTILIZZAZIONE (h)

K	h
1.800	2.208
3.600	2.352
5.400	2.439
7.200	2.504
9.000	2.555
10.800	2.598
12.600	2.634
14.400	2.666
16.200	2.695
18.000	2.721
19.800	2.744

TABELLA 2

VALORE DEL COEFFICIENTE A_1

Contratto Anig % operai	A_1	Contratto aziende municipalizzate ed energia delle aziende a partecipazione statale % operai	A_1	Contratto Metanieri % operai	A_1	Contratto Conpigas % operai	A_1
superiore al 55 %	1	superiore al 70 %	1	tra lo 0 % e il 25 %	1,02	tra lo 0 % e il 10 %	1,07
tra il 50 % e il 55 %	1,01	tra il 65 % e il 70 %	1,01	tra il 25 % e il 45 %	1,01	tra il 10 % e il 20 %	1,05
inferiore al 50 %	1,02	tra il 60 % e il 65 %	1,02	tra il 45 % e il 55 %	1	tra il 20 % e il 30 %	1,03
		tra il 55 % e il 60 %	1,03	tra il 55 % e il 75 %	0,99	tra il 30 % e il 45 %	1
		tra il 50 % e il 55 %	1,04	tra il 75 % e il 100 %	0,98	tra il 45 % e il 55 %	0,98
		inferiore al 50 %	1,05			tra il 55 % e il 70 %	0,97
						tra il 70 % e l'80 %	0,96
						tra l'80 % e il 90 %	0,95
						tra il 90 % e il 100 %	0,94

TABELLA 3

VALORE DEL COEFFICIENTE A_2

Contratto Anig Anzianità media anni	A_2	Contratto aziende municipalizzate ed energia delle aziende a partecipazione statale Anzianità media anni	A_2	Contratto Metanieri Anzianità media anni	A_2	Contratto Conpigas Anzianità media anni	A_2
inferiore a 6	1	inferiore a 6	1	inferiore a 2	1	inferiore a 2	1
tra 6 e 8	1,015	tra 6 e 8	1,03	tra 2 e 4	1,01	tra 2 e 4	1,01
tra 8 e 10	1,030	tra 8 e 10	1,06	tra 4 e 5	1,02	tra 4 e 6	1,02
tra 10 e 12	1,045	tra 10 e 12	1,09	tra 5 e 6	1,03	tra 6 e 8	1,03
tra 12 e 14	1,060	tra 12 e 14	1,12	tra 6 e 7	1,06	tra 8 e 10	1,04
tra 14 e 16	1,075	tra 14 e 16	1,15	tra 7 e 9	1,09	tra 10 e 12	1,05
tra 16 e 18	1,090	tra 16 e 18	1,18	tra 9 e 12	1,12	tra 12 e 14	1,06
tra 18 e 20	1,105	superiore a 18	1,21	tra 12 e 14	1,15	superiore a 14	1,07
superiore a 20	1,150			superiore a 14	1,18		

TABELLA 4

COEFFICIENTE C' DI RIDUZIONE
DEL COSTO DEL PERSONALE PER COSTI CAPITALIZZATI

Incremento medio utenti	C'
0,5 % e inferiori	0,9412
1 %	0,9331
1,5 %	0,9251
2 %	0,9170
2,5 %	0,9090
3 % e maggiori	0,9010

(4543)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1979 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1978 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Colusso Leonello, per rinuncia dell'interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1979 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1978 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Lenta Domenico, per rinuncia dell'interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 e stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1979 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. alla signora Manzini-Chini Mara, per rinuncia dell'interessata.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1980 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Longo Antonio, per rinuncia dell'interessato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1980 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1979 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'O.M.R.I. al sig. Venturini Ruggero, per rinuncia dell'interessato.

(4501)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Viadana

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva, ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 11 marzo 1980, n. 30041: comune di Viadana (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 novembre 1978, n. 344).

(4504)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Moena

Con deliberazione 18 gennaio 1980, n. 209 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 7152/23 C.C. di Moena, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4376)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti della carriera esecutiva con la qualifica di applicato stenodattilografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 30 aprile 1980;

Vista la deliberazione del collegio dei deputati questori del 6 maggio 1980;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 29, 31, 32 e 33 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati con la qualifica di applicato stenodattilografo.

Art. 2.

A favore del personale alle dipendenze della Camera è riservata un'aliquota di posti pari al 30 per cento delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non potrà comunque, superare i 40 anni, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Segretario generale della Camera, devono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione della amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento e il titolo del reato;

7) di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (specificando le invalidità e le infermità da cui sia eventualmente affetto);

8) il titolo di studio posseduto, indicando presso quale istituto e in quale data lo abbia conseguito;

9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

12) in quali lingue straniere intenda eventualmente sostenere la prova facoltativa di cui al successivo art. 5;

13) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova selettiva, in una prova scritta e due prove tecniche e in prove orali.

La prova selettiva consiste in una prova di dattiloscrizione sotto dettatura di un brano, alla velocità di 300 battute al minuto, per la durata di cinque minuti, e in una prova di copiatura di un prospetto dattiloscritto, nel tempo massimo di dieci minuti.

I candidati che nella prova selettiva abbiano conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 in ciascuna prova saranno ammessi a sostenere una prova scritta e due prove tecniche.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema su nozioni di ordinamento costituzionale, compreso il regolamento della Camera. Il tempo a disposizione per tale prova sarà di tre ore.

Le prove tecniche consistono in una prova di stenografia in lingua italiana (stenoscrizione di un brano sotto dettatura alla velocità media di 90 parole al minuto, per la durata di cinque minuti, e successiva trascrizione del testo, nel tempo massimo di un'ora) e nella risposta scritta a quesiti concernenti l'impianto e la conduzione di archivi e la tenuta di registrazioni contabili, nel tempo massimo di una ora.

I candidati che nella prova scritta e nelle prove tecniche avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova, saranno ammessi alla prova orale.

La prova orale consiste in un colloquio sull'ordinamento dello Stato compreso il regolamento della Camera, sull'organizzazione amministrativa interna della Camera e su nozioni di storia italiana dal 1870 ad oggi.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nella prova selettiva, nella prova scritta e nelle prove tecniche e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a 21/30.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove di dattilografia sotto dettatura in lingue straniere, nonché a prove orali in lingue straniere.

In aggiunta al punteggio finale sarà valutato il risultato delle prove dattilografiche in lingue straniere, che, facoltativamente, i candidati avranno sostenuto, fino ad un massimo di un punto (0,50 al massimo per ciascuna lingua). Inoltre sarà valutato, sempre in aggiunta al punteggio finale, il risultato delle prove orali facoltative in lingue straniere fino ad un massimo di 30 centesimi di punto (0,10 al massimo per ciascuna lingua).

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto. Essa potrà aggregarsi membri esperti per le prove tecniche e di lingue straniere.

La commissione ammetterà i candidati al concorso, disporrà le prove d'esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alla prova selettiva, scritta e tecniche, nonchè alla prova orale; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, prima della data fissata per le prove di selezione, dovranno presentarsi per sostenere la prova selettiva senza alcun preavviso o invito nell'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1980, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

Art. 8.

La graduatoria definitiva del concorso sarà formata tenendo conto della riserva dei posti prevista dal presente bando.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, al fine di accertarne la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di immissione in servizio e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato del godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato dei carichi pendenti;

7) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di immissione in servizio.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al numero 6) compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Presidente: Jotti

Il segretario generale: Longi

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 2.000)

Al signor Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto . ., nato
(cognome e nome)
a . . . (provincia di . . .) il .
. (*a*) e residente in . . . .
(provincia di . .), via .
n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantasei (56) posti di impiegato della carriera esecutiva della Camera dei deputati con la qualifica di applicato stenodattilografo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (*d*);

6) è in possesso del seguente titolo di studio .
., conseguito presso . .,
in data . . .,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione e la seguente . . (*e*);

8) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*f*);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*g*);

10) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli .
.,

11) intende sostenere la prova facoltativa di dattilografia nelle seguenti lingue straniere .,

12) intende sostenere la prova facoltativa orale nelle seguenti lingue straniere .,

13) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) . . (*h*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, . .

Firma . . . . (*i*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono) e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) Dichiarare, secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso ., oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo .

(*f*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione . ., presso la quale è stato assunto il . ., con la qualifica di . ., ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione . .,
dal . . al . ., con la qualifica di . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*g*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4538)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI REGGIO EMILIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantasette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificando la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Reggio Emilia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Reggio Emilia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Reggio Emilia. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio presso le amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Reggio Emilia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale e sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirsi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco dei sostituti.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Emilia, addì 1° febbraio 1980

Il direttore provinciale reggente: NUCCIO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 131

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Emilia

Il sottoscritto . . (1)
nato a . . . il .
residente in . . . via . .
n. . . provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quarantasette posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 1° febbraio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . .

Firma

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4506)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Data e sede in cui si svolgerà la prova scritta del concorso a cinque posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio.

Si comunica che la prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio di cui al decreto ministeriale 15 giugno 1979, n. 00/34480, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1979, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 230 e al decreto ministeriale 20 dicembre 1979, n. 00/42680, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 159, si svolgerà il giorno 4 settembre 1980, con inizio alle ore 8,30 ed avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(4518)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 230, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1979, registro n. 41 Difesa, foglio n. 160, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in s.p.e. del servizio veterinario;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) s.ten.vet. cpl Tesei Beniamino, nato il 14 novembre 1953 . . . . punti 25,791
2) s.ten.vet. cpl Vallenari Alfredo, nato il 1° novembre 1952 . . . . . . » 24,875
3) s.ten.vet. cpl. Natali Andrea, nato il 17 settembre 1951 . . . . » 24,833
4) alpino Firpo Giacomo, nato il 17 maggio 1953 » 24,306

5) s.ten.vet. cpl. Baglieri Salvatore, nato il 2 marzo 1953 . . punti 23,050
6) s.ten.vet. cpl. Moretti Roberto, nato il 5 aprile 1954 » 22,800
7) s.ten.vet. cpl. Martini Andrea, nato il 5 maggio 1954 . . . . . . » 22,733
8) s.ten.vet. cpl. Petrini Walter, nato il 2 febbraio 1952 . . . » 22,683
9) s.ten.vet. cpl. Ajmerito Paolo, nato il 2 maggio 1954 . . » 22,575
10) s.ten.vet. cpl. Facelli Pier Giuseppe, nato il 12 gennaio 1954 . . » 22,258
11) s.ten vet. cpl. Roppolo Giovanni, nato il 4 febbraio 1952 . . . . . . » 21,856
12) s.ten.vet. cpl. Grasso Giovanni, nato il 19 giugno 1953 . . . . . . » 21,616
13) s.ten.vet. cpl. Voli Giovanni, nato il 27 maggio 1954 . . . . . » 21,558
14) alpino Moi Alessio, nato il 19 luglio 1955 . . » 21,445

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten.vet. cpl. Tesei Beniamino . . . punti 25,791
2) s.ten.vet. cpl. Vallenari Alfredo . . » 24,875
3) s.ten.vet. cpl. Natali Andrea . . . . » 24,833
4) alpino Firpo Giacomo . . . » 24,306
5) s.ten.vet. cpl. Baglieri Salvatore . . . » 23,050
6) s.ten.vet. cpl. Moretti Roberto . » 22,800
7) s.ten vet. cpl. Martini Andrea . . . » 22,733
8) s.ten.vet. cpl. Petrini Walter . . . . . » 22,683
9) s.ten.vet. cpl. Ajmerito Paolo . . . » 22,575
10) s.ten.vet. cpl. Facelli Pier Giuseppe . . » 22,258

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s.ten.vet. cpl. Roppolo Giovanni . . . punti 21,856
2) s.ten.vet. cpl. Grasso Giovanni . . . » 21,616
3) s.ten.vet. cpl. Voli Giovanni . . . . » 21,558
4) alpino Moi Alessio . . . . » 21,445

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1980
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 168

(4520)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a due posti di ispettore aggiunto, carriera di concetto, presso la motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Con decreto 10 dicembre 1979, n. 20972/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 24, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 25 marzo 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un concorso pubblico a due posti di ispettore aggiunto, carriera di concetto, nella motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Questi due posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla data anzidetta del 25 marzo 1980.

(3866)

Concorso pubblico a tre posti di segretario, carriera di concetto, nella ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.

Con decreto 10 dicembre 1979, n. 20974/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 23, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 25 marzo 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un concorso pubblico a tre posti di segretario, carriera di concetto, presso la ragioneria provinciale dello Stato.

Questi tre posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 25 marzo 1980.

(3867)

Concorso pubblico ad un posto di custode degli immobili demaniali, carriera ausiliaria, nell'intendenza di finanza

Con decreto 10 dicembre 1979, n. 20976/Pr.I, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 21, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 25 marzo 1980, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano, ha indetto un concorso pubblico ad un posto di custode degli immobili demaniali, carriera ausiliaria, nella intendenza di finanza.

Questo posto è riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 25 marzo 1980.

(3868)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(1545/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente della terza divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della terza divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1559/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(1569/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di aiuto dell'area medico-riabilitativa (divisione psichiatrica)

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto dell'area medico-riabilitativa (divisione psichiatrica).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e, per quanto non disposto, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1553/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della area medico-riabilitativa (divisione lungodegenti).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dell'area medico-riabilitativa (divisione lungodegenti).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(1554/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(1571/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1555/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1556/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801270)